



Audizione

presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

(10 marzo 2026)

Premessa

Prima di affrontare i contenuti del decreto è doveroso fare una premessa. Stiamo ancora una volta commentando un decreto che si occupa di emergenza e ricostruzione, ma gli eventi di cui ci stiamo occupando non sono eccezionali, né tanto meno si tratta di maltempo.

È la nuova normalità definita dalle conseguenze del cambiamento climatico e da precise responsabilità politiche: nessuna prevenzione e manutenzione del territorio, nessun fondo per il piano di adattamento al cambiamento climatico, consumo di suolo, taglio di risorse per il dissesto idrogeologico, politiche energetiche fossili che contribuiscono ad aggravare la crisi climatica, la dipendenza energetica e i costi energetici.

Queste scelte politiche hanno ripercussioni gravissime sui territori. Oggi parliamo di tre regioni devastate dal ciclone Harry e da una frana rovinosa con costi economici, distruzione e sofferenza ma soprattutto con una stima di 1000 dispersi in mare, 1000 persone che hanno perso la vita.

Non possiamo andare avanti per decreti di emergenza. Dobbiamo affrontare questo tema in modo strutturale. Ad aprile 2025 è stata pubblicata la "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Legge 40/2025) per la gestione delle ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi o antropici. La CGIL, nell'audizione sostenuta a marzo 2024, aveva condiviso l'urgenza di una disciplina organica sulla materia, anche a seguito della "Proposta CGIL di una Legge Quadro per la riduzione dell'impatto delle calamità naturali, per la qualità delle ricostruzioni, per la salvaguardia dei rischi" lanciata a luglio 2021.

Le priorità per la CGIL:

- l'apertura di un tavolo per la giusta transizione, che affronti con una governance democratica e partecipata il tema della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico e delle relative politiche industriali, fiscali e degli investimenti e che definisca le misure di tutela del lavoro (creazione di nuova occupazione, salute e sicurezza, formazione e nuove competenze, contrasto alle delocalizzazioni, ecc.), fra cui uno strumento universale di sostegno ai lavoratori per gli eventi legati al cambiamento climatico che includa tutte le forme di lavoro: dipendente, collaborazioni e lavoratori autonomi e professionali, per garantire automaticamente il diritto alla protezione del reddito dei lavoratori in modo stabile e universalistico, al verificarsi di eventi conseguenti al cambiamento climatico: cicloni, alluvioni, dissesto idrogeologico, ondate di calore, siccità, ecc.;
- la definizione di un quadro normativo complessivo per affrontare gli eventi calamitosi con tempestività e diritti codificati per lavoratori cittadini e sistema produttivo;
- la revisione del piano di adattamento al cambiamento climatico per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi, garantire la partecipazione dei sindacati, dotarlo di adeguate risorse economiche affinché si configuri come un grande piano industriale per la tutela e la manutenzione del territorio e dell'ambiente, la prevenzione del rischio idrogeologico e la legalità, in grado di definire una pianificazione lungimirante, anche in termini di creazione di nuova e buona occupazione, e il passaggio da una gestione emergenziale, alla cura e alla prevenzione e un dirottamento delle spese sulla prevenzione e l'adattamento per ridurre l'incidenza degli eventi e delle conseguenti spese di ricostruzione e riparazione danni post evento;
- garantire un monitoraggio e una valutazione costanti e partecipate, sull'utilizzo delle risorse, lo stato di avanzamento dei lavori, l'impatto occupazionale e ambientale, sia nelle fasi emergenziali e di ricostruzione che nella fase ordinaria;
- inserire condizionalità sociali (contrattazione sindacale, rispetto dei CCNL, stabilizzazione lavoratori precari, garanzia occupazionale, ecc.) e ambientali (vincoli di spesa per investimenti in efficienza energetica, economia circolare, riduzione emissioni e inquinamento, autoproduzione da fonti rinnovabili, ecc.) in tutte le forme di sostegno pubblico alle imprese.

Nel merito delle misure:

Entrando nel merito dei contenuti del decreto, vogliamo innanzitutto sottolineare **l'insufficienza delle risorse previste**, che potrebbero non coprire nemmeno le spese di pronta urgenza per gli interventi straordinari di Protezione Civile, né garantire la proporzionalità delle misure di ristoro rispetto ai danni provocati alle infrastrutture, ai porti, agli stabilimenti balneari, il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dei versanti che hanno subito gravi fenomeni franosi, in un contesto di fragilità del territorio e carente manutenzione ordinaria.

Per l'erosione costiera il provvedimento parla di accelerazione degli interventi ordinari previsti ma in questi anni non è stata assicurata nemmeno la protezione alla viabilità, ai centri abitati e alle attività economiche. Permangono anche incertezze rispetto all'attività di ricognizione dei fabbisogni a cura della Protezione civile per la quantificazione dei danni subiti dai privati e dalle attività economiche per consentire la definizione delle procedure necessarie per i relativi rimborsi. Dal territorio calabrese ci segnalano inoltre preoccupazione rispetto alle comunicazioni della Regione Calabria in

merito all'integrazione delle misure nazionali per la creazione di nuove imprese, per la digitalizzazione e per specifici fondi per la Sanità per rafforzare i servizi nelle aree colpite.

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito - l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dalla sospensione delle attività produttive a seguito dell'emergenza meteorologica del 18 gennaio 2026, sconta gravi criticità strutturali, che evidenziamo di seguito. Il sistema previsto appare non adeguatamente inclusivo dal punto di vista delle categorie di lavoratori tutelate. In altri periodi emergenziali, furono introdotti strumenti straordinari che coprivano una pluralità di figure lavorative non riconducibili al lavoro subordinato tradizionale – tra cui collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori intermittenti, stagionali, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi e lavoratori domestici. Le misure emergenziali oggi previste risultano invece più limitate e concentrate principalmente sui lavoratori dipendenti e, in forma residuale, su alcune categorie di autonomi.

Risultano infatti scarsamente tutelate o del tutto escluse categorie di lavoratori, tra cui:

- lavoratori delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- lavoratori del settore domestico (collaboratori e assistenti familiari);
- lavoratori delle piattaforme digitali e rider;
- collaboratori occasionali e prestatori di lavoro discontinui;
- lavoratori autonomi con redditi bassi o discontinui e iscritti a diverse gestioni previdenziali;

Per quanto riguarda i lavoratori della pesca, in assenza di una previsione esplicita e in mancanza di un ammortizzatore sociale per la pesca e l'individuazione di un parametro che consenta di calcolare l'indennità spettante, si determina una situazione di incertezza interpretativa e il concreto rischio che i lavoratori dipendenti delle imprese della pesca, gravemente colpiti dagli eventi meteorologici, non possano accedere agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal provvedimento.

Il settore della pesca presenta caratteristiche peculiari:

- forte dipendenza dalle condizioni meteorologiche e dallo stato del mare;
- utilizzo di unità da pesca e infrastrutture portuali che possono risultare danneggiate o inutilizzabili;
- frequente impossibilità di uscita in mare o di svolgimento delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;
- sospensione dell'attività lavorativa anche per periodi prolungati.

In tali circostanze, i lavoratori dipendenti del settore, marittimi imbarcati, possono trovarsi privi di qualsiasi reddito per cause indipendenti dalla propria volontà. Si ritiene pertanto necessario introdurre nel disegno di legge una disposizione che garantisca in modo esplicito e inequivocabile l'accesso alle misure di sostegno al reddito, o comunque una indennità congrua, anche ai lavoratori dipendenti del settore della pesca.

A tal fine si propone l'integrazione dell'articolo 5, specificando che tra i beneficiari dell'integrazione al reddito rientrano anche:

- i lavoratori dipendenti delle imprese della pesca;

- il riconoscimento dell'indennità nei casi in cui tali lavoratori: non abbiano potuto svolgere l'attività lavorativa a causa dei danni subiti dalle unità da pesca, dagli impianti o dalle strutture produttive; non abbiano potuto recarsi al lavoro per effetto delle conseguenze degli eventi meteorologici (danni alle infrastrutture, interdizioni alla navigazione, inagibilità delle strutture produttive o delle aree portuali).

Si propone inoltre di integrare le previsioni di cui all'art. 5 per tutte quelle attività che a causa dei danni subiti non riapriranno nel termine di avvio della stagione 2026 o riapriranno in ritardo rispetto alla stagione turistica estiva, prevedendo ristori, basati sul medesimo periodo lavorato nell'anno 2025, per i lavoratori stagionali, per i lavoratori a tempo determinato diretti e/o in somministrazione, del turismo, della ristorazione e del terziario in genere, riferiti alle zone coinvolte dalle calamità che abbiano già lavorato nella stagione precedente.

Analogamente, appare opportuno prevedere un chiarimento normativo anche con riferimento ai lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica operanti nei territori colpiti dagli eventi meteorologici. Tali lavoratori, pur essendo titolari di rapporti di lavoro di natura privatistica, operano presso enti che presentano una particolare natura giuridica e che, in alcuni ordinamenti regionali, sono configurati come enti pubblici economici o enti espressione delle Regioni. Per tale ragione, la formulazione dell'articolo 5, che fa riferimento ai lavoratori subordinati del settore privato, potrebbe generare incertezze interpretative circa l'effettiva applicabilità delle misure di sostegno al reddito anche a questa categoria di lavoratori. Si ritiene pertanto opportuno un esplicito chiarimento normativo volto a garantire che anche i lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica che, a causa degli eventi meteorologici e dei conseguenti danni alle infrastrutture e agli impianti, non abbiano potuto svolgere la propria attività lavorativa o recarsi al lavoro, possano accedere alle misure di integrazione al reddito previste dal provvedimento.

Un' ulteriore criticità riguarda la tutela dei lavoratori indirettamente colpiti dagli eventi climatici, cioè coloro che non subiscono una sospensione formale dell'attività ma registrano comunque una significativa perdita di reddito a causa del blocco o della contrazione delle attività economiche nei territori colpiti. Si pensi, ad esempio, alle filiere turistiche, al commercio locale, ai servizi collegati all'agricoltura e alla logistica territoriale. Riteniamo, inoltre, opportuno segnalare che, nel Capo II del provvedimento, relativo alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana nel territorio di Niscemi, sarebbe necessario prevedere specifiche misure di sostegno anche per i lavoratori direttamente coinvolti in quest'area. La situazione determinata dall'evento franoso può infatti comportare condizioni di particolare gravità e difficoltà, anche sotto il profilo della continuità lavorativa e della possibilità di raggiungere o svolgere l'attività lavorativa, che risultano potenzialmente più critiche rispetto a quelle considerate in via generale per le aree interessate dall'evento climatico disciplinato nel resto del provvedimento.

Queste criticità evidenziano un limite più generale dell'attuale assetto normativo: l'assenza di un ammortizzatore sociale strutturale per le emergenze climatiche. Oggi gli interventi vengono definiti prevalentemente attraverso decreti emergenziali adottati caso per caso, con una copertura non uniforme e spesso parziale delle diverse tipologie di lavoro.

Per queste ragioni, come espresso fra le priorità, la CGIL ritiene necessario avviare un confronto finalizzato a:

- costruire uno strumento permanente di sostegno al reddito per eventi climatici estremi, attivabile automaticamente nei territori colpiti;
- garantire una copertura più ampia dei lavoratori non standard, che includa tutte le forme di lavoro e le collaborazioni discontinue;
- prevedere meccanismi di tutela anche per le perdite di reddito indirette nelle filiere economiche territoriali.

La crescente frequenza e intensità degli eventi climatici rende ormai evidente che tali situazioni non possono più essere gestite esclusivamente con interventi emergenziali occasionali, ma richiedono un sistema stabile e universalistico di protezione del reddito dei lavoratori.

Segnaliamo inoltre che gli interventi di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori delle imprese colpite dagli eventi calamitosi, con un limite massimo di 90 giornate e con durata non oltre il 31 dicembre 2026 sono insufficienti rispetto alla reale ripresa delle attività lavorative. Le esperienze maturate in occasione di precedenti eventi calamitosi dimostrano che la ripresa delle attività produttive nei territori colpiti può richiedere tempi significativamente più lunghi, soprattutto nei casi in cui risultino danneggiate infrastrutture strategiche. La limitazione temporale prevista dal decreto rischia pertanto di lasciare scoperti numerosi lavoratori e lavoratrici. Le giornate devono essere almeno 180 e il periodo prorogato fino a dicembre 2026. Per lo stesso motivo devono essere aumentate da 15 ad almeno 30 le giornate di integrazione per chi non riesce a raggiungere il posto di lavoro.

A ciò si aggiunge la previsione di un tetto complessivo di spesa per gli ammortizzatori sociali. Il meccanismo individuato stabilisce infatti che l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande nel caso in cui venga raggiunto il limite di spesa previsto. Il decreto stabilisce solo un ammontare economico di 37,6 milioni di euro complessivi. Una simile impostazione trasforma una misura di tutela del reddito in un intervento a carattere meramente contingente, subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie, con il rischio concreto di escludere importanti fasce di lavoratori. Il limite economico deve essere rimosso e la tutela del reddito in situazioni di emergenza deve configurarsi come un diritto effettivo e universalmente garantito.

Il decreto prevede, inoltre, che i datori di lavoro siano dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale previsti dalla normativa ordinaria per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Questa scelta vede la nostra assoluta contrarietà, neanche durante la pandemia da Covid-19 si esclude la consultazione sindacale per l'avvio di procedure di ammortizzatori sociali. La consultazione sindacale rappresenta infatti uno strumento essenziale per garantire la trasparenza delle procedure, la corretta individuazione dei lavoratori coinvolti e la definizione di soluzioni condivise per la gestione delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. L'esclusione del confronto con le organizzazioni sindacali rischia di indebolire le tutele dei lavoratori e di favorire un utilizzo non sempre appropriato degli strumenti di integrazione salariale.

Per quanto riguarda il **sostegno agli autonomi e alle partite IVA**, di cui all'articolo 6, l'indennità è insufficiente. Prevede per i lavoratori autonomi e i professionisti un'indennità a tantum fino a un massimo di 3.000 euro. L'importo previsto appare significativamente insufficiente rispetto alle perdite economiche subite da molti operatori, in particolare nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Nonostante uno stanziamento di 78,8 milioni, che paradossalmente rappresenta un

ammontare economico doppio rispetto alle risorse messe a disposizione per gli ammortizzatori sociali, tale importo potrebbe risultare insufficiente. Molte attività colpite dagli eventi calamitosi possono rimanere inattive per mesi a causa dei danni subiti o della riduzione dei flussi economici e turistici. In questo contesto, una misura limitata nel tempo e nell'importo rischia di non garantire una reale continuità reddituale. Inoltre, le misure previste non sono legate al reddito effettivamente perso e dei costi e spese dell'attività autonoma e non è prevista la contribuzione figurativa e quindi la continuità previdenziale dei lavoratori autonomi. È pertanto necessario introdurre parametri di reddito e contribuzione figurativa oltre a un collegamento con l'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per utilizzare anche dati e criteri già disponibili e contribuire a costruire un sistema stabile di protezione sociale per il lavoro autonomo.

In sintesi, riteniamo che per garantire una risposta più efficace, rispetto a quanto previsto nel decreto, appare opportuno rafforzare le misure di tutela del lavoro estendendo la durata degli ammortizzatori sociali da 90 a 180 giornate, prorogando il termine massimo entro il 31 dicembre 2026 senza vincoli di budget eventualmente con una successiva integrazione là dove le risorse dovessero esaurirsi; valorizzare il ruolo della contrattazione sindacale ripristinando la consultazione sindacale; rafforzare l'indennità per i lavoratori autonomi; introdurre vincoli occupazionali per le imprese beneficiarie degli aiuti pubblici affinché, quantomeno, non si possano effettuare licenziamenti economici per un arco temporale definito salvo che per cessazione attività.

Deroghe ambientali – gli articoli 3 e 4 prevedono la sospensione generalizzata, fino al 18 gennaio 2027, dell'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici degli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili e la sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali per gli impianti e le infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici. Con queste disposizioni si determinerà un ulteriore e inaccettabile danno ambientale diffuso sulle comunità locali. La norma deve essere modificata introducendo criteri di comunicazione pubblica trasparente delle deroghe, autorizzazioni caso per caso e con limitazioni temporali stringenti da definire in piani di ripristino con cronoprogrammi vincolanti, un sistema di monitoraggio e valutazione guidato dalle ARPA e che veda il coinvolgimento attivo e democratico dei sindacati e delle comunità.

Sostegni alle imprese - per quanto riguarda gli articoli 7 (ristori per le imprese esportatrici e quelle che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice), 9 (disciplina il sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura utilizzando il fondo di solidarietà) e 14 (aiuti alle imprese per il recupero della capacità produttiva, utilizzando le risorse delle aree di crisi industriale non complessa, tramite accordo di programma fra MIMIT e Regioni) cogliamo l'intento di tutelare la sopravvivenza del tessuto produttivo dei territori colpiti, ma le disposizioni hanno un'impostazione esclusivamente compensativa, senza una strategia di transizione e di rilancio industriale e una previsione di risorse limitata. Le disposizioni non prevedono condizionalità occupazionali (mantenimento livelli occupazionali, divieto delocalizzazioni, applicazione CCNL, stabilizzazione lavoratori precari, salute e sicurezza del lavoro, ecc.), nemmeno per il contrasto al caporalato, e condizionalità ambientali e tecnologiche per accelerare la transizione ecologica (autoproduzione energia da fonti rinnovabili, riduzione inquinamento, emissioni e consumo di materiali e energia, transizione verso l'economia circolare, utilizzo BAT, ecc.) e digitale, manca inoltre una governance pubblica strategica e partecipata, coordinata dal MIMIT e dalle Regione, che coinvolga attivamente parti sociali e comunità in una cabina di regia territoriale. Manca sinergia e integrazione con risorse PNRR e fondi strutturali ed è indispensabile introdurre obbligo di confronto sindacale negli accordi di programma,

clausole occupazionali, strumenti di partecipazione pubblica al capitale, ove necessario, monitoraggio partecipato su occupazione, impatti ambientali e investimenti. L'assenza di clausole sociali rischia di determinare situazioni in cui imprese beneficiarie di aiuti pubblici possano comunque procedere a riduzioni dell'occupazione, a processi di riorganizzazione che penalizzino i lavoratori o a delocalizzazioni. È pertanto necessario prevedere che l'accesso alle misure di sostegno sia subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali, alla riconversione ecologica e ad avviare percorsi di confronto con le organizzazioni sindacali.

Potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia - L'articolo 18 interviene per la seconda volta in pochi mesi sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «Italia Meteo», confermandone il commissariamento e prorogandolo al 30 giugno 2026. Contestualmente prevede la proroga dei comandi e delle assegnazioni temporanee del personale nonché dei contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo in essere al 31 dicembre 2026. Infine, sancisce nei fatti il trasferimento coatto a Roma della sede dell'Agenzia, finora e per gli ultimi 9 anni prevista a Bologna, determinando gravi disagi per il personale che dovrebbe vedersi costretto a un trasferimento di centinaia di chilometri senza nei fatti alcun preavviso o determinazione di condizioni di flessibilità organizzativa. Riteniamo un errore l'aver previsto questa disposizione senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali e con il personale e che sia necessaria una soluzione negoziata che possa tenere insieme le esigenze dell'amministrazione con la tutela e continuità occupazionale del personale dell'Agenzia.

Frana di Niscemi - L'articolo 16 prevede contributi economici per l'autonoma sistemazione in favore dei soggetti i cui immobili, collocati nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi. Sarebbe opportuno elaborare dei criteri di calcolo dei contributi per la delocalizzazione che tengano conto del valore di mercato pre-emergenza, per garantire ai cittadini di non subire decurtazioni e poter riacquistare abitazioni sicure.

Ricostruzione privata - L'articolo 21 modifica e integra la disciplina della ricostruzione privata, con particolare riferimento alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo in alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 (Emilia-Romagna, Toscana e Marche) e del settembre e ottobre del 2024 (Emilia-Romagna). La delocalizzazione può avvenire non solo nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato ma anche nei comuni limitrofi; riguardare non solo gli edifici per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione in loco, ma anche, a particolari condizioni e nel limite di spesa di 25 milioni di euro, gli immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali se l'immobile è ubicato in un'area a rischio. È fondamentale evitare fenomeni di abbandono e spopolamento, per farlo occorre coniugare la sicurezza, rispetto ai fenomeni di dissesto, con la garanzia di mantenimento del sistema residenziale e produttivo nel territorio e nella comunità. È pertanto indispensabile un monitoraggio e una attiva partecipazione di sindacati e comunità sulle disposizioni di questo articolo per evitare abbandono del territorio, discrezionalità e iniquità nell'attribuzione degli incentivi, eventuali conflitti fra pianificazione urbanistica e ricostruzione emergenziale, problemi interpretativi e disparità fra i territori.

Copertura assicurativa per eventi calamitosi – la CGIL conferma la propria contrarietà all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità, già espressa in sede di approvazione della norma. Questi i principali motivi di tale contrarietà:

- trasferisce sulle singole imprese un costo che, in uno Stato che si fonda sulla solidarietà, deve essere garantito dalla fiscalità generale;
- trasferisce su tutte le imprese, obbligandole ad assicurarsi, un costo relativo alle conseguenze del cambiamento climatico che deve invece essere attribuito secondo il principio di chi inquina paga;
- non tiene conto del fatto che la principale responsabilità dell’attuale situazione di rischio del nostro Paese è attribuibile a precise scelte politiche dell’esecutivo, come descritto in premessa, che non possono ricadere in modo generalizzato sulle imprese, come prevede l’attuale normativa, né sui cittadini, come potrebbe essere in futuro se fosse allargata l’obbligatorietà dell’assicurazione;
- in caso di eventi particolarmente devastanti le assicurazioni private non sarebbero in grado di liquidare tutti i danni riportati dalle imprese ed in ogni caso le assicurazioni non coprono tutti gli eventi e tutti i tipi di danni, resta quindi necessario un intervento integrativo dello Stato, configurando il sistema come una collaborazione privato-pubblico, in cui il privato riscuote le polizze assicurative e lo Stato paga.

Riteniamo che sia necessario, rivedere le disposizioni che hanno introdotto questa obbligatorietà.

Monitoraggio dei Lavori Edili – la CGIL suggerisce l'inserimento di un nuovo articolo che preveda l'istituzione di un "Tavolo Tecnico Permanente per l'Occupazione e la Legalità nei Cantieri" con la funzione di monitorare che i lavori di ricostruzione e consolidamento siano affidati a ditte che applicano i contratti collettivi di settore e che garantiscano percorsi di formazione sulla sicurezza specifici per il dissesto idrogeologico.